

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2014.

Approvazione del programma, per la regione Lombardia, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, Sig. Paolo Fadda;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto in particolare l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto altresì il comma 2, del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizza-

tivi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;


Visto il citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza "la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67";

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: "le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto



con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”;

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-ter del DL 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del DL 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto di applicare proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinqüies* del decreto-legge 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-ter, comma 6, del DL 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro;

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto altresì che l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, dispone che le Regioni possono stipulare specifici accordi

interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse e che con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la Regione beneficiaria della relativa somma;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Lombardia la somma di € 31.960.262,27 e alla Regione Valle D'Aosta la somma di € 359.491,16;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”;

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto l'Accordo sottoscritto il 3 settembre 2013 dalle Regioni Lombardia e Valle D'Aosta approvato con Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 418 del 19 luglio 2013 e con Deliberazione della Giunta regionale della Valle D'Aosta n. 1049 del 14 giugno 2013 per la realizzazione di strutture comuni, da realizzare nella Regione Lombardia, in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Valle D'Aosta;

Dato atto altresì che detto Accordo dispone che le risorse pari a € 359.491,16 ripartite alla Regione Valle D'Aosta, dal citato decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, siano assegnate alla Regione Lombardia per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Valle D'Aosta;

Visto il programma presentato dalla Regione Lombardia nota prot. n. 14286 del 14 maggio 2013 e nota prot. n. 28587 del 14 ottobre 2013, di utilizzo delle risorse complessive pari a € 32.319.753,43, derivanti per € 31.960.262,27 quali risorse ripartite alla Regione Lombardia, e per € 359.491,16 quali risorse ripartite alla Regione Valle D'Aosta con il citato decreto 28 dicembre 2012;

Vista la nota prot. n. 22814 dell'1 agosto 2013 e le successive note integrative prot. n. 28557 del 14 ottobre 2013, con le quali la Regione Lombardia fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 13288 del 22 maggio 2013 e prot. n. 18620 del 17 luglio 2013;

Preso atto che il programma, approvato con D.G.R. n. 122 del 14 maggio 2013 e D.G.R. n. 767 dell'11 ottobre 2013 prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

1) “Riqualficazione dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere - A.O.C. Poma - Mantova” per un importo a carico dello Stato di € 15.928.563,91,

2) “Riqualficazione dell'edificio “M-N” del Presidio Multi-specialistico di Mariano Comense - A.O. di Como” per un importo a carico dello Stato di € 5.343.899,45,



3) “Realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera presso l’Ospedale di Leno”- A.O. di Desenzano del Garda” per un importo a carico dello Stato di € 5.343.899,45,

4) “Recupero dei padiglioni “Forlanini” e “Ronzoni” all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico di Limbiate” -A.O.G. Salvini” di Garbagnate Milanese” per un importo a carico dello Stato di € 5.343.899,45,

5) “Miglioramento quali-quantitativo degli aspetti relativi alla sicurezza delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli OPG che verranno realizzate in regione Lombardia” per un importo a carico dello Stato di € 359.491,16;

Acquisito, verbale prot. n. 128421073 del 15 ottobre 2013, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni Generali della Programmazione Sanitaria e della Prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012 e dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal D.L. n. 24/2013, convertito in L. n. 57/2013, con particolare riferimento all’art. 3-ter della L. n. 9/2012;

Acquisito, con nota del 3 dicembre 2013 prot. n. 28017, il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell’economia e delle finanze sull’importo complessivo pari € 32.319.753,43, di cui € 31.960.262,27 quali risorse ripartite alla Regione Lombardia e € 359.491,16 quali risorse ripartite alla Regione Valle D’Aosta dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, da assegnare alla Regione Lombardia

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma presentato dalla Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, e art. 3 del decreto del Ministro della salute del 28 dicembre 2012, che prevede la realizzazione degli interventi denominati:

1) “Riqualificazione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere -A.O. C. Poma –Mantova” per un importo a carico dello Stato di € 15.928.563,91,

2) “Riqualificazione di dell’edificio “M-N” del Presidio Multi-specialistico di Mariano Comense - A.O. di Como” per un importo a carico dello Stato di € 5.343.899,45,

3) “Realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera presso l’Ospedale di Leno”- A.O. di Desenzano del Garda” per un importo a carico dello Stato di € 5.343.899,45,

4) “Recupero dei padiglioni “Forlanini” e “Ronzoni” all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico di Limbiate” -A.O. G. Salvini” di Garbagnate Milanese” per un importo a carico dello Stato di € 5.343.899,45,

5) “Miglioramento quali-quantitativo degli aspetti relativi alla sicurezza delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli OPG che verranno realizzate in regione Lombardia” per un importo a carico dello Stato di € 359.491,16.

Il programma è composto da:

1. D.G.R. n. 122 del 14 maggio 2013,

2. D.G.R. n. 767 dell’11 ottobre 2013.

Nelle realizzande strutture saranno ospitati anche i soggetti internati provenienti dalla Regione Valle D’Aosta.

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze previste dall’art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall’art. 4 bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, è assegnato alla Regione Lombardia l’importo complessivo di € 32.319.753,43, di cui € 31.960.262,27 quali risorse ripartite alla Regione Lombardia, ed € 359.491,16 quali risorse ripartite alla Regione Valle D’Aosta dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, per lo svolgimento del programma di realizzazione dei n. 5 interventi di cui all’art. 1.

2. All’erogazione delle risorse provvede il Ministero dell’economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. La Regione Lombardia trasmette al Ministero della salute l’atto di approvazione dei progetti di realizzazione dei n. 5 interventi di cui all’art. 1.

2. La Regione Lombardia dà comunicazione al Ministero della salute dell’indizione delle gare di appalto.

3. La Regione Lombardia dà comunicazione al Ministero della salute della data dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori.

4. La Regione Lombardia dà comunicazione al Ministero della salute dell’avvenuta chiusura dei lavori, dell’avvenuto collaudo degli stessi e dell’avvenuta messa in esercizio delle strutture.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 gennaio 2014

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

14A01389

